DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITA' IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE

Art. 10

Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione

All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e' soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o superiore a 200 l/s;»;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e' inserito il seguente: «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE (1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a ⊠ Salmax<5%. (2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente

presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76. (3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.».

Versione in vigore dal 15 aprile 2023, non più in vigore dal 14 giugno 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
Estremi	Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contrasto-della-scarsita-idrica-e-per-il/art-10-modifiche-alla-disciplina-degli-impianti-di-desalinizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it